

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 Febbraio 1993

Indizione del referendum popolare per l'abrogazione parziale del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

(pubbl. sulla G.U. n. 50 del 2 marzo 1993)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 ed 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme *sui referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 28 emessa in data 16 gennaio 1993 e depositata in cancelleria in data 4 febbraio 1993 comunicata in data 4 febbraio 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale - prima serie speciale* n. 6 dell'8 febbraio 1993, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge - con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ("Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza");

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

DECRETA:

E' indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione dell'art. 2, comma 1, lettera e), punto 4 (i limiti e le modalità di impiego dei farmaci sostitutivi); dell'art. 72, comma 1 (è vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle 1, 11, 111 e IV, previste dall'art. 14, è, altresì vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme del presente testo unico); dell'art. 72, comma 2, limitatamente alle parole: "di cui al comma 1" dell'art. 73, comma 1, limitatamente alle parole: "e 76"; dell'art. 75, comma 1, limitatamente alle parole: "in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1 dell'art. 78"; dell'art. 75, comma 12, limitatamente alle parole: "rendendolo edotto delle conseguenze cui può andare incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore della repubblica presso la pretura o al procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 76. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo."; Dell'art. 75, comma 13, limitatamente alle parole: "e nell'art. 76"; dell'art. 76; dell'art. 78, comma 1, limitatamente alle lettere b) (le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle ventiquattro ore) e c) (i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere); dell'art. 80, comma 5 (le sanzioni previste dall'art. 76 sono aumentate nella misura stabilita dal presente articolo quando ricorrono le circostanze ivi previste, eccettuata quella indicata dal comma 2); dell'art. 120, comma 5 (in ogni caso, salvo quanto previsto al comma 6, e dopo aver informato l'interessato del proprio diritto all'anonimato secondo quanto previsto dai commi 3 e 6, essi debbono inoltrare al predetto servizio una scheda sanitaria contenente le generalità dell'interessato, la professione, il grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici e i risultati degli accertamenti delle terapie praticate); dell'art. 121, comma 1 (l'esercente la professione medica che visita o assiste persona che fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope deve fare segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio. La segnalazione avviene fermo restando l'obbligo dell'anonimato), del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ("Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza").

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 18 aprile 1993.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1993

SCALFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

